



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI TRENTO

PROTOCOLLO FRA GLI UFFICI REQUIRENTI DI TRENTO E ROVERETO

IN MATERIA DI COOPERAZIONE

NEI PROCEDIMENTI RIGUARDANTI ABUSI SUI MINORI

Il giorno venti del mese di dicembre dell'anno duemiladiciassette (20.12.2017) negli Uffici della Procura Generale di Trento,

il Procuratore Generale della Repubblica dr. Giovanni Ilarda,

il Procuratore della Repubblica di Rovereto dr. Aldo Celentano,

il Procuratore della Repubblica f.f. di Trento dr. Marco Gallina,

il Procuratore della Repubblica per i Minorenni di Trento dr. Fabio Biasi,

- premessa la necessità di definire delle procedure standardizzate di informazione e collegamento tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni laddove le stesse siano coinvolte nella trattazione di procedimenti per abuso sessuale, maltrattamenti e/o abuso di qualsivoglia genere a carico di minorenni e/o di donne con figli minori a carico;

- considerato che, salvo rari casi in cui un abuso ai danni di minore viene denunciato tempestivamente, l'accertamento dei fatti comporta un'articolata attività investigativa in cui risulta ineludibile l'esigenza di modulare interventi coordinati e tempestivi, sin dal primo momento dell'emersione della *notitia criminis*, per evitare sovrapposizioni pregiudizievoli per la vittima;

- considerata l'esigenza di garantire una tutela effettiva e tempestiva ai minori ed alle donne vittime di violenza fisica e/o psicologica;

- ritenuto di dovere facilitare il collegamento fra la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario che proceda per reati commessi in danno di minorenni e la Procura per i Minorenni, onde attuare un proficuo coordinamento fra le attività investigative e le azioni civili a tutela di minorenni vittime di reato;

- ritenuto di dover contemperare l'esigenza di tempestività degli interventi civili a tutela dei minori con quella di acquisizione della prova, attuando un costante coordinamento che garantisca lo scambio di atti e informazioni;

- ravvisata l'esigenza di evitare che la persona sospettata di aver commesso reati in danno di soggetti appartenenti a fasce deboli venga a conoscenza dell'esistenza di indagini a suo carico, al fine di scongiurare ritorsioni nei confronti della vittima e di minorenni;

- considerato che si deve limitare al massimo la ripetizione di audizioni di minorenni e il sovrapporsi di accertamenti psicodiagnostici per gli evidenti rischi di vittimizzazione secondaria e compromissione dell'autenticità del ricordo,

convengono

Art. 1

Le premesse e le considerazioni iniziali fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2

Fermo restando l'obbligo previsto dagli artt. 331 – 334 c.p.p. per i vari operatori sociali e incaricati di pubblico servizio (assistenti sociali, psicologi, educatori, insegnanti) nonché per gli esercenti una professione sanitaria di fare denuncia per iscritto, senza ritardo e senza alcun intervento preventivo, al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria ove, nell'esercizio del loro attività, ricevano o comunque vengano a conoscenza di notizie di abusi o maltrattamenti in danno di minori e/o di donne con figli minori, la gestione delle relative notizie di reato dovrà avvenire nel rispetto di quanto di seguito precisato:

1. quando la *notizia criminis* sia appresa e/o comunicata alla Procura per i Minorenni, quest'ultima provvederà tempestivamente, e comunque non oltre il termine di otto giorni, prima di assumere un qualsivoglia provvedimento anche a tutela della vittima (es. allontanamento dalla casa familiare e collocamento in struttura protetta), ad inoltrarne copia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, trasmettendo, in via telematica, anche copia degli atti eventualmente già compiuti e/o acquisiti, indicando il magistrato titolare del procedimento;

2. il magistrato della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario titolare del procedimento, presa visione degli atti, provvederà ad interloquire immediatamente, anche per le vie brevi, con il magistrato della Procura per i Minorenni per illustrare la strategia di indagine che intende seguire, attuando un coordinamento investigativo che permetta da un lato, in via prioritaria, al P.M. ordinario di intervenire con atti "a sorpresa" presso l'indagato che possano consentire la messa in sicurezza della vittima in tempi rapidi ed efficaci (perquisizioni/sequestri, intercettazioni, misure cautelari) e, dall'altro, impedisca la duplicazione di atti che comportino il rischio di c.d. "vittimizzazione secondaria" per il minore (ad es. l'incidente probatorio), nonché la conoscenza da parte dell'indagato della pendenza del procedimento penale;

3. il Pubblico Ministero minorile, a sua volta, informerà tempestivamente il magistrato della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario dei provvedimenti emessi dall'Autorità amministrativa ai sensi dell'art. 403 c.c., nonché della presentazione di ricorso al Tribunale per i Minorenni, specificando le proprie richieste (allontanamento dalla residenza familiare, nomina tutore o curatore, sospensione o decadenza dalla responsabilità genitoriale);

4. il P.M. ordinario dovrà comunicare tempestivamente al P.M. minorile quando le esigenze di segretezza siano venute meno e possa iniziare o riprendere l'attività di monitoraggio, sostegno materiale e psicologico e ausilio al minore o al suo nucleo familiare nell'ambito delle attività di competenza della Procura per i Minorenni;

5. quando la *notitia criminis* sia appresa e/o comunicata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, quest'ultima provvederà tempestivamente, e comunque non oltre il

termine di otto giorni, ad inoltrarne copia alla Procura per i Minorenni, trasmettendo in via telematica anche gli atti già compiuti e/o acquisiti ed indicando il titolare del procedimento;

6. il magistrato della Procura per i Minorenni dovrà mettersi in contatto, anche per le vie brevi, con il P.M. titolare del procedimento presso la Procura della Repubblica Ordinaria per conoscere la strategia di indagine che intende seguire, attuando un coordinamento investigativo che permetta, da un lato, in via prioritaria, al P.M. ordinario di intervenire con atti c.d. "a sorpresa" presso l'indagato che possano consentire la messa in sicurezza della vittima in tempi rapidi ed efficaci (perquisizioni/sequestri, intercettazioni, misure cautelari) e, dall'altro, impedisca la duplicazione di atti che comportano il rischio di c.d. "vittimizzazione secondaria" per il minore (ad es. l'incidente probatorio), nonché la conoscenza da parte dell'indagato della pendenza del procedimento penale.

Art. 3

La Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario e la Procura per i Minorenni adotteranno direttive rivolte alla polizia giudiziaria affinché la stessa assuma informazioni da chiunque per ragioni professionali abbia avuto modo di entrare in contatto con il minore o abbia avuto notizie che lo riguardano, richiamando quanto previsto dagli artt. 200 e 201 c.p.p.

Art. 4

La Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario e la Procura per i Minorenni si impegnano ad incentivare ed agevolare i rapporti di comunicazione e scambio di informazioni fra gli uffici di polizia giudiziaria che si occupino, d'iniziativa o su direttiva d'indagine o delega, dei procedimenti oggetto del presente accordo.

Art. 5

La Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario e la Procura per i Minorenni si impegnano ad organizzare incontri periodici di formazione e di informazione rivolti agli operatori dei servizi sociali.

Art. 6

Gli Uffici di polizia giudiziaria ed i Servizi Sociali dovranno essere sollecitati allo scambio di tutte le informazioni utili per l'espletamento delle proprie funzioni e, nel rispetto del segreto d'indagine, a non adottare iniziative che possano ostacolare l'esercizio delle rispettive competenze se non dopo reciproca consultazione, sentita la magistratura inquirente.

Entrambi gli uffici di Procura richiederanno alla polizia giudiziaria e ai Servizi Sociali di indicare, negli atti trasmessi all'Autorità inquirente ordinaria o minorile, se di essi sia stata informata con atto separato anche la Procura per i Minorenni o quella Ordinaria.

Art. 7

Saranno adottate direttive di polizia giudiziaria rivolte ad assicurare che negli atti non sia indicata la comunità ove si trovi il minore collocato in una struttura protetta.

Art. 8

Tutte le disposizioni che secondo il presente accordo dovranno essere adottate con direttiva alla polizia giudiziaria, dovranno essere assunte in unico contesto documentale e potranno

essere adottate anche con atto congiuntamente sottoscritto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

Art. 9

Il Procuratore Generale della Repubblica vigilerà sull'osservanza delle intese raggiunte.

Art. 10

5. Nell'ambito di ciascuno degli uffici che partecipano all'intesa saranno adottati i provvedimenti necessari per l'attuazione del protocollo e per la pubblicazione del testo nei relativi siti internet istituzionali.

6. Il testo originale dell'intesa sarà custodito agli atti della Procura Generale della Repubblica.

F.to

Giovanni Ilarda

Aldo Celentano

Marco Gallina

Fabio Biasi